



Publicato il 22/03/2022

N.00117 2022 REG.PROV.CAU.
N. 01272/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2021, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Sparti e ██████████
██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

avvocato ██████████, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e sig.ra ██████████,
rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████ e ██████████, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 568/2021;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Palermo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum*:

- dell'avvocato ██████████, il quale adduce di essere legittimato in quanto cittadino italiano ultracinquantenne sottoposto all'obbligo vaccinale;

- dell'██████████, che afferma di essere *“organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto Scuola e Università, sia del personale docente, che del personale universitario, soggetto, ai sensi del richiamato art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, al medesimo obbligo vaccinale anti malattia Covid-19 gravante sul ricorrente principale”*

- e della sig.ra ██████████, dipendente sanitaria sospesa dal servizio e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale;

Dato avviso, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., di profili di inammissibilità degli atti di intervento, su cui le parti hanno interloquito;

Considerato, quanto ad ██████████, che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di intervento, si evince dallo Statuto (prodotto in giudizio) come l'Associazione abbia la finalità di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado e dell'università, delle accademie e dei conservatori, senza alcun riferimento agli studenti;



Ritenuto, pertanto, che tutti gli interventi di cui in premesse debbano essere dichiarati inammissibili, alla stregua del pacifico principio che esclude l'esperibilità nel processo amministrativo dell'intervento *ad adiuvandum* o *ad opponendum* in presenza di un mero interesse alla risoluzione di una *quaestio iuris* (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 3/7/2017, n. 3; Id., 2/4/2020, n. 10);

Riservata ogni decisione in ordine alla domanda cautelare all'esito dell'incidente di costituzionalità, sollevato con separata ordinanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale

- dichiara inammissibili gli atti di intervento di cui in premesse;
- riserva la decisione in ordine alla domanda cautelare e sulle spese all'esito dell'incidente di costituzionalità, sollevato con separata ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere



www.studiosparti.it

N. 01272/2021 REG.RIC.

L'ESTENSORE

Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

www.studiosparti.it